

COMUNICATO

Adozione del Regolamento Consob in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese

La Consob, a seguito della [consultazione del mercato effettuata nel periodo dal 2 marzo al 17 marzo 2023](#), ha adottato - sentita la Banca d'Italia - il Regolamento in materia di servizi *crowdfunding* per le imprese ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-*sexies*.1, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998. Il testo della [delibera di adozione del Regolamento](#) e il [documento sugli esiti della consultazione](#) sono disponibili sul sito.

Per quanto di competenza della Consob, pertanto, si è completato il processo di adeguamento della normativa nazionale alle previsioni dettate dal [Regolamento \(UE\) 2020/1503](#) e dai relativi Regolamenti delegati.

Come noto, a partire dall'11 novembre 2023 potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.

I soggetti che prestano servizi di *crowdfunding* in base alla normativa nazionale, tra cui i gestori attualmente iscritti nel registro dei gestori di portali tenuto dalla Consob, potranno, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 2020/1503, continuare a prestare la loro attività sul territorio nazionale fino al 10 novembre 2023 o fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento europeo, se anteriore. Tali soggetti, qualora intendano proseguire la loro attività, anche in considerazione della tempistica per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della disciplina europea [*cfr.*, in particolare, paragrafi da 4 a 8 dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503], sono invitati a presentare l'istanza¹ in tempo utile, al fine di evitare eventuali interruzioni dell'attività a far data dall'11 novembre 2023.

Gli operatori sono invitati a prestare attenzione alla completezza, chiarezza e coerenza delle informazioni contenute nell'istanza di autorizzazione da trasmettere all'Autorità di Vigilanza.

Ai fini della predisposizione della domanda di autorizzazione, si invitano inoltre gli operatori a tener conto di tutta la normativa rilevante, ivi inclusi i Regolamenti delegati attuativi del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché a considerare gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia pubblicati per la consultazione in data 17 maggio 2023 (Banca d'Italia - Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*).

Al fine di agevolare gli operatori interessati a presentare l'istanza di autorizzazione, si rende disponibile un [file compilabile](#) che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda di autorizzazione. Il *file* traduce in formato editabile il formulario allegato al [Regolamento delegato \(UE\) 2022/2112 della Commissione del 13 luglio 2022](#) e contiene talune indicazioni di carattere operativo d'ausilio per la compilazione dello stesso.

Roma, 5 giugno 2023

¹ A tale riguardo si richiama il riparto di competenze con la Banca d'Italia delineato dall'art. 4-*sexies*.1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58/1998.